



L.G. 54/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nelle persone dei Sigg. Magistrati:

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| - dott. Pier Luigi De Cinti | Presidente |
| - dott. Marco Pietricola | Giudice relatore ed estensore |
| - dott.ssa Tiziana Tinessa | Giudice |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al P.U. n. 197/2023 avente ad oggetto domanda per accesso a concordato preventivo e domanda di liquidazione giudiziale ex artt. 37 ss. ed 84 ss. del D.Lgs. n.14/2019 s.m.i. (cd. “Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza” o in sigla cd. “CCI” o cd. “CCII”) relativamente a

CIRAP 2000 S.R.L.

visto il ricorso depositato il 27.12.2023 con il quale Poneco s.r.l. in persona del l.r.p.t. (con l’Avv. Alessandra Giorgia Vittadini) chiede che venga dichiarata la liquidazione giudiziale dell’impresa CIRAP 2000 S.R.L. in persona del l.r.p.t. ex artt. 37 ss. CCII, cui sono riuniti d’ufficio anche ex artt. 40 commi 9 e 10 CCII e 273 ss. c.p.c. nei limiti della compatibilità gli analoghi ricorsi depositati a carico di CIRAP 2000 S.R.L. in persona del l.r.p.t. ex artt. 37 ss. CCII il 05.02.2024 da Marta Marcucci (con l’Avv. Maria Luisa Di Nardo) ed il 01.03.2024 da D’Angelo Luisa e Del Monte Caterina e Galafate Sharon e Lampasi Francesco e Palma Olinda e Rinaldo Giovanni e Soffiati Paolo e Spitaletta Filomena e Zanuto Marco e Arditi Mara e Di Legge Eleonora (tutti con l’Avv. Patrizia Chittano) ed il 09.07.2024 da Ettore Silvio (con l’Avv. Antonio D’Arcangeli), approvato/ratificato/condiviso integralmente l’operato del Giudice relatore ed estensore indicato in epigrafe nella qualità per quanto di ragione (si veda pure il provvedimento del 09-10.01.2024 di designazione/delega del Giudice relatore ed estensore indicato in epigrafe alla trattazione in senso ampio del procedimento anche ex artt. 41/54/55 del D.Lgs. n.14/2019 come modificato/integrato con D.Lgs. n. 136/2024 s.m.i. (cd. “Codice della Crisi e dell’Insolvenza” o in sigla cd. “CCI” o cd. “CCII”, come detto) in vigore dal 15.07.2022 in rapporto al dettato dell’art. 390 del detto D.Lgs. n.14/2019 come modificato/integrato con D.Lgs. n. 136/2024 s.m.i. (cd. “Codice della Crisi e dell’Insolvenza” o in sigla cd. “CCI” o cd. “CCII”; cfr., circa il detto sopravvenuto D.Lgs.



n.136/2024 s.m.i. ed in tema di principio del cd. “*tempus regit actum*”, tra le altre ed in generale, *mutatis mutandis*: Cass., n.20811/2010) richiamato/ribadito per quanto di ragione con provvedimenti collegiali del 02-05.02.2024 e/o del 12-15.07.2024 e/o del 18-19.09.2024 in ultimo, per completezza; il Collegio è presieduto come in intestazione giusto anche il provvedimento organizzativo generale del Presidente dell’intestato Tribunale n. 68 del 29.05.2024 s.m.i., per completezza) ed a scioglimento della riserva assunta all’udienza tenuta a trattazione cd. “scritta” anche ex art. 127 ter c.p.c. nei limiti della compatibilità del 22.10.2024;

vista l’istanza di accesso agli strumenti di regolazione della crisi d’impresa e dell’insolvenza depositata in data 30.01.2024 da CIRAP 2000 S.R.L. in persona del l.r.p.t. (con gli Avv.ti Stefano Reali e Tonino Centra) ex artt. 37 ss., 40 comma 10 e 44 CCII nell’ambito del detto procedimento per liquidazione giudiziale avviato su ricorso ex artt. 37 ss. CCII del 27.12.2023 di Poneco s.r.l. in persona del l.r.p.t. cui sono riuniti d’ufficio ex artt. 40 commi 9 e 10 CCII e 273 ss. c.p.c. nei limiti della compatibilità anche gli analoghi detti ricorsi depositati a carico di CIRAP 2000 S.R.L. in persona del l.r.p.t. ex artt. 37 ss. CCII il 05.02.2024 da Marta Marcucci ed il 01.03.2024 da D’Angelo Luisa, Del Monte Caterina, Galafate Sharon, Lampasi Francesco, Palma Olinda, Rinaldo Giovanni, Soffiati Paolo, Spitaletta Filomena, Zanuto Marco, Arditi Mara e Di Legge Eleonora ed il 09.07.2024 da Ettore Silvio, approvato/ratificato/condiviso integralmente l’operato del Giudice relatore ed estensore indicato in epigrafe nella qualità per quanto di ragione (si veda pure il provvedimento del 09-10.01.2024 di designazione/delega del Giudice relatore ed estensore indicato in epigrafe alla trattazione in senso ampio del procedimento anche ex artt. 41/54/55 del D.Lgs. n.14/2019 come modificato/integrato con D.Lgs. n. 136/2024 s.m.i. (cd. “Codice della Crisi e dell’Insolvenza” o in sigla cd. “CCI” o cd. “CCII”, come detto) in vigore dal 15.07.2022 in rapporto al dettato dell’art. 390 del detto D.Lgs. n.14/2019 come modificato/integrato con D.Lgs. n.136/2024 s.m.i. (cd. “Codice della Crisi e dell’Insolvenza” o in sigla cd. “CCI” o cd. “CCII”; cfr., circa il detto sopravvenuto D.Lgs. n.136/2024 s.m.i. ed in tema di principio del cd. “*tempus regit actum*”, tra le altre ed in generale, *mutatis mutandis*: Cass., n.20811/2010) richiamato/ribadito per quanto di ragione con provvedimenti collegiali del 02-05.02.2024 e/o del 12-15.07.2024 e/o del 18-19.09.2024 in ultimo, per completezza; il Collegio è presieduto come in intestazione giusto anche il provvedimento organizzativo generale del Presidente dell’intestato Tribunale n. 68 del 29.05.2024 s.m.i., per completezza) ed a scioglimento della riserva assunta all’udienza tenuta a trattazione cd. “scritta” anche ex art. 127 ter c.p.c. nei limiti della compatibilità del 22.10.2024;

visti i provvedimenti collegiali del 02-05.02.2024 con cui circa la detta domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi d’impresa e dell’insolvenza depositata il 30.01.2024 da CIRAP 2000 S.R.L. in persona del l.r.p.t. si è concesso il termine di legge di giorni sessanta (termine non soggetto a cd. “sospensione feriale dei termini” ex ultimo comma dell’art. 44 CCII) ai fini del



deposito - a cura del debitore stesso CIRAP 2000 S.R.L. in persona del l.r.p.t. – della proposta di concordato preventivo con il piano, l’attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all’art. 39 commi 1 e 2 CCII oppure della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti con la documentazione di cui all’art. 39 comma 1 CCII oppure della domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all’art. 64 bis CCII con la documentazione di cui all’art. 39 commi 1 e 2 CCII e si sono adottate le ulteriori determinazioni di rito anche ex artt. 37, 39 comma 3, 40 e/o 44 comma 1 CCII nonché con cui circa la detta domanda di liquidazione giudiziale del 27.12.2023 di Poneco s.r.l. in persona del l.r.p.t. a carico di CIRAP 2000 S.R.L. in persona del l.r.p.t. e/o atti susseguenti/correlati si è fissata in prosieguo per la trattazione in senso ampio presso i noti locali dell’intestato Tribunale siti in Latina in Via F. Filzi n. 39 l’udienza in forma cd. “in presenza” del 23.04.2024 alle ore 09.00 ss. (udienza così individuata anche in base alle esigenze di ruolo complessive e/o in ragione delle attività espletande) con delega/conferma della delega all’audizione delle parti ed ad ogni accertamento ed adempimento anche istruttorio eventualmente necessario ed alla trattazione più in generale ad ogni effetto di legge in capo al Giudice relatore ed estensore indicato in epigrafe (cfr., per completezza, anche i provvedimenti del 23.02.2024 e del 01.03.2024 del Giudice relatore ed estensore indicato in epigrafe n.q. approvati/condivisi anch’essi per quanto di ragione in proposito ed in conformità ai ridetti provvedimenti collegiali del 02-05.02.2024 circa gli analoghi detti ricorsi per liquidazione giudiziale ex artt. 37 ss. CCII depositati a carico di CIRAP 2000 S.R.L. in persona del l.r.p.t. il 05.02.2024 da Marta Marcucci ed il 01.03.2024 da D’Angelo Luisa, Del Monte Caterina, Galafate Sharon, Lampasi Francesco, Palma Olinda, Rinaldo Giovanni, Soffiati Paolo, Spitaletta Filomena, Zanuto Marco, Arditi Mara e Di Legge Eleonora fra gli altri);

visto il provvedimento del 02-04.02.2024 del Giudice relatore ed estensore indicato in epigrafe n.q. approvato/condiviso anch’esso per quanto di ragione, con cui si sono confermate le misure protettive e/o cautelari di cui al detto ricorso introduttivo del 30.01.2024 ex artt. 40 comma 10 e 44 CCII di CIRAP 2000 S.R.L. in persona del l.r.p.t. e/o atti correlati per la durata di mesi quattro ex artt. 54/55 CCII con ogni ulteriore conseguenza di legge;

vista la nota del 22.02.2024 del Commissario Giudiziale incaricato prof. dott. Alberto Dello Strologo con cui si è rappresentato e documentato l’intervenuto versamento del fondo spese individuato con i detti provvedimenti collegiali del 02-04.02.2024 anche ex artt. 40 comma 10 e 44 CCII;

visto il provvedimento collegiale del 07-24.06.2024 di proroga delle misure protettive e/o cautelari di cui al ridetto ricorso del 30.01.2024 ex artt. 40 comma 10 e 44 CCII di CIRAP 2000 S.R.L. in persona del l.r.p.t. e/o atti correlati per la durata di mesi tre ex artt. 54/55 CCII con ogni ulteriore conseguenza di legge (cfr., per completezza, anche il provvedimento del Giudice relatore ed



estensore indicato in epigrafe n.q. del 27.06.2024 approvato/condiviso anch'esso per quanto di ragione; per completezza, il Giudice relatore ed estensore indicato in epigrafe n.q. non è stato in servizio dal 28.05.2024 al 18.06.2024 compresi per motivi di salute come da pedissequa documentazione depositata nelle forme di rito presso la Segreteria di Presidenza dell'intestato Tribunale e come da pedissequi provvedimenti autorizzatori del Presidente della Corte d'Appello di Roma del 03.06.2024 e 06.06.2024 e 17.06.2024 e con provvedimenti del Presidente della Sezione Prima Civile dell'adito ed intestato Tribunale del 29.05.2024 e 01.06.2024 e 07.06.2024 si è designata la dott.ssa Tiziana Tinessa in sostituzione dello stesso (impedito per motivi di salute, come detto) in relazione ad eventuali atti ed istanze non differibili e/o urgenti e/o simili fino al rientro in servizio del medesimo);

visti gli atti depositati da CIRAP 2000 S.R.L. in persona del l.r.p.t. e dal Commissario Giudiziale afferenti gli obblighi informativi periodici di cui ai ridetti provvedimenti collegiali del 02-04.02.2024 anche ex artt. 40 comma 10 e 44 CCII;

vista la nota del 02.04.2024 di CIRAP 2000 S.R.L. in persona del l.r.p.t. con cui la stessa ha depositato (tempestivamente e ciò considerato anche il fatto che il 31.03.2024 è caduto nella giornata di domenica ed il 01.04.2024 è stato giorno festivo (cd. "Pasquetta") ex art. 155 c.p.c. nei limiti della compatibilità) il piano e la proposta di concordato (di tipo cd. "liquidatorio") con annessa la relativa documentazione giustificativa anche ex artt. 84 comma 4 e 88 ss. CCII ed ha chiesto così disporsi la propria ammissione alla procedura suddetta e la sua apertura con adozione delle ulteriori determinazioni di rito anche ex art. 47 CCII;

visto il provvedimento del 03.04.2024 del Giudice relatore ed estensore indicato in epigrafe n.q. approvato/condiviso anch'esso per quanto di ragione, con cui detta nota del 02.04.2024 di CIRAP 2000 S.R.L. in persona del l.r.p.t. è stata rimessa al Commissario Giudiziale per il proprio parere di legge ex art. 47 comma 1 CCII;

visto il parere del Commissario Giudiziale prof. dott. Alberto Dello Strologo del 19.04.2024 ex art. 47 comma 1 CCII;

visto il provvedimento collegiale anche ex art. 47 comma 4 CCII del 19-22.04.2024 con cui si sono assegnati a CIRAP 2000 S.R.L. in persona del l.r.p.t. i termini di legge per integrare/chiarire i seguenti profili/aspetti di cui al piano ed alla proposta concordatari e relativa documentazione giustificativa depositati dalla stessa in data 02.04.2024 ossia testualmente "(...) 1) *relativamente alla precisazione di CIRAP 2000 S.R.L. in persona del l.r.p.t. di cui alla propria nota del 17.04.2024 allegata al parere del Commissario Giudiziale prof. dott. Alberto Dello Strologo del 19.04.2024 ex art. 47 comma 1 CCII secondo cui testualmente "(...) apporto dei soci – l'apporto dei soci è stato determinato nella misura del 10% del totale attivo concordatario (675.814) e non del totale attivo contabile, ritenendo che così debba interpretarsi (conformemente a quello che*



sembra anche essere l'orientamento del Tribunale di Latina) l'espressione "attivo disponibile al momento della presentazione della domanda" dell'art. 84 comma 4. Pertanto si ritiene che possano essere confermate le modalità di calcolo indicate nel piano. – In merito alle garanzie si osserva che le stesse non sono richieste da alcuna previsione normativa; tuttavia è stato previsto un formale impegno "supportato" dalla cessione di un immobile nella disponibilità "indiretta" dei soci, il cui ricavato parziale sarà destinato a coprire l'apporto in argomento (in quanto di proprietà di una società terza, Amos Immobiliare S.r.l., di cui gli stessi risultano pure unici soci) (...)", occorre che CIRAP 2000 S.R.L. in persona del l.r.p.t. precisi/integri nei detti termini e ciò in relazione altresì a quanto evidenziato dal Commissario Giudiziale prof. dott. Alberto Dello Strologo con il proprio detto parere del 19.04.2024 ex art. 47 comma 1 CCII circa il fatto testualmente che "(...) lo scrivente segnala che la norma, nel trattare delle ulteriori risorse (esterne) oggetto di apporto, si riferisce, quanto al computo del 10%, "(...) all'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda (...)" e non all'attivo disponibile ai fini della procedura concordataria. Si ritiene che su tale aspetto e, quindi, sulla corretta individuazione della base di calcolo del riferito 10%, debba pronunciarsi il professionista attestatore (...); 2) relativamente alla precisazione di CIRAP 2000 S.R.L. in persona del l.r.p.t. di cui alla propria nota del 17.04.2024 allegata al parere del Commissario Giudiziale prof. dott. Alberto Dello Strologo del 19.04.2024 ex art. 47 comma 1 CCII secondo cui testualmente "(...) criteri di stima delle immobilizzazioni materiali sebbene i criteri di stima non siano espressamente ed esplicitamente esposti con tale dicitura, viene discorsivamente esplicitato il percorso logico che conduce alla determinazione del valore indicato nel piano e pari al valore economico-commerciale reale, determinato sulla base del prezzo di mercato prudenzialmente ricavabile dalla vendita dei beni, ulteriormente svalutato (...)", occorre che CIRAP 2000 S.R.L. in persona del l.r.p.t. precisi/integri nei detti termini e ciò in relazione altresì a quanto evidenziato dal Commissario Giudiziale prof. dott. Alberto Dello Strologo con il proprio detto parere del 19.04.2024 ex art. 47 comma 1 CCII circa il fatto testualmente che "(...) lo scrivente segnala che, al di là dell'aspetto discorsivo, occorre esplicitare quali siano i riferimenti quantitativo-metodologici utilizzati per pervenire ai valori recuperabili (di mercato) esposti nel Piano (...); 3) relativamente alla precisazione di CIRAP 2000 S.R.L. in persona del l.r.p.t. di cui alla propria nota del 17.04.2024 allegata al parere del Commissario Giudiziale prof. dott. Alberto Dello Strologo del 19.04.2024 ex art. 47 comma 1 CCII secondo cui testualmente "(...) prededucibilità dei crediti professionali- Determinato in € 18.750 il 25% delle spese di procedura, erroneamente considerate prededucibili, tale importo andrà quindi sottratto dalle spese in prededuzione dei consulenti della procedura per essere invece inserito tra i privilegiati di grado inferiore ai dipendenti e superiori agli agenti di commercio, cui poter offrire una percentuale di soddisfazione nella misura del 70% pari ad € 13.125, ed un residuo per gli ulteriori creditori di €



5.625 (circa lo 0,44% del fabbisogno concordatario). – gli importi sono tutti al netto dell’Iva (...)”, occorre che CIRAP 2000 S.R.L. in persona del l.r.p.t. precisi/integri nei detti termini e ciò in relazione altresì a quanto evidenziato dal Commissario Giudiziale prof. dott. Alberto Dello Strologo con il proprio detto parere del 19.04.2024 ex art. 47 comma 1 CCII circa il fatto testualmente che “(...) lo scrivente, appurato che gli importi in oggetto sono stati esposti al netto dell’IVA, precisa che occorre verificare se l’“Iva di Rivalsa” (maturata sui compensi dei professionisti della Società e del Commissario Giudiziale) sia stata correttamente collocata in apposita classe assistita da privilegio ex art. 2751-bis, n 1, c.c. Dalle prime analisi condotte parrebbe non evincersi il descritto trattamento (...)”; 4) relativamente alla precisazione di CIRAP 2000 S.R.L. in persona del l.r.p.t. di cui alla propria nota del 17.04.2024 allegata al parere del Commissario Giudiziale prof. dott. Alberto Dello Strologo del 19.04.2024 ex art. 47 comma 1 CCII secondo cui testualmente “(...) azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili Non sono state indicate in quanto allo stato non risultano concrete azioni da esperire atteso anche che per i crediti vantati nei confronti degli enti si è considerata una favorevole prognosi in ordine al loro spontaneo adempimento. È stato invece precisato a pag. 15 par. 4.1 crediti vs clienti, una eventuale ipotesi (assimilabile ad azione recuperatoria) in merito al trattamento dei crediti anticipati da istituti di credito; tale eventuale – ed ipotetica e per questo non specificatamente indicata - azioni discende dall’interpretazione che il tribunale od il commissario vorranno offrire (...)”, occorre che CIRAP 2000 S.R.L. in persona del l.r.p.t. precisi/integri nei detti termini e ciò in relazione altresì a quanto evidenziato dal Commissario Giudiziale prof. dott. Alberto Dello Strologo con il proprio detto parere del 19.04.2024 ex art. 47 comma 1 CCII circa il fatto testualmente che “(...) si richiede che il professionista attestatore, dott. Giuseppe Petracca, si pronunci su tali aspetti. Si richiede, altresì, che l’attestatore si pronunci sul trattamento dei crediti-debiti connessi alle operazioni di factoring concluse dalla Società con i vari istituti di credito (...)”; 5) relativamente alla precisazione di CIRAP 2000 S.R.L. in persona del l.r.p.t. di cui alla propria nota del 17.04.2024 allegata al parere del Commissario Giudiziale prof. dott. Alberto Dello Strologo del 19.04.2024 ex art. 47 comma 1 CCII secondo cui testualmente “(...) crediti tributari e previdenziali A pag. 21 par. 5.4 viene esplicitato il pagamento in misura parziale dei creditori tributari/previdenziali (con richiamo al par. 5.2 per la misura), precisando che piano e relativa documentazione sono stati presentati contestualmente agli uffici preposti come da ricevute pec che si allegano (...)”, occorre che CIRAP 2000 S.R.L. in persona del l.r.p.t. precisi/integri nei detti termini e ciò in relazione altresì a quanto evidenziato dal Commissario Giudiziale prof. dott. Alberto Dello Strologo con il proprio detto parere del 19.04.2024 ex art. 47 comma 1 CCII circa il fatto testualmente che “(...) si ribadisce che la proposta ex art. 88 CCII, avente ad oggetto il trattamento della debitoria tributaria e previdenziale (cd. “Transazione fiscale”), rappresenta un documento ulteriore (e autonomo)



rispetto al Piano-Proposta. In altri termini, occorre dare evidenza della presentazione, alle Amministrazioni interessate, di una specifica e autonoma proposta di trattamento della debitoria tributaria e previdenziale della Società (...); 6) relativamente alla precisazione di CIRAP 2000 S.R.L. in persona del l.r.p.t. di cui alla propria nota del 17.04.2024 allegata al parere del Commissario Giudiziale prof. dott. Alberto Dello Strologo del 19.04.2024 ex art. 47 comma 1 CCII secondo cui testualmente “(...) - j) attestazione Su questi punti va tenuto conto, come precisato nel piano (e condiviso nella relazione), che i crediti valorizzati nel medesimo sono esclusivamente quelli vantati verso enti pubblici, essendo stati svalutati tutti i crediti ulteriori, e per i quali si è ipotizzata una prognosi favorevole circa l’adempimento spontaneo di questi (...)”, occorre che CIRAP 2000 S.R.L. in persona del l.r.p.t. precisi/integri nei detti termini e ciò in relazione altresì a quanto evidenziato dal Commissario Giudiziale prof. dott. Alberto Dello Strologo con il proprio detto parere del 19.04.2024 ex art. 47 comma 1 CCII circa il fatto testualmente che “(...) si richiede (rectius, ribadisce) il professionista attestatore, dott. Giuseppe Petracca, si pronunci agli aspetti - punti sub i) e sub j) - segnalati dallo scrivente con la riferita pec del 5 aprile 2024 (...)”; 7) occorre che CIRAP 2000 S.R.L. in persona del l.r.p.t. precisi/integri nei detti termini e ciò in relazione altresì a quanto evidenziato dal Commissario Giudiziale prof. dott. Alberto Dello Strologo con il proprio detto parere del 19.04.2024 ex art. 47 comma 1 CCII circa il fatto testualmente che “(...) appare (...) opportuno: - sottoporre a verifica di congruità gli oneri della procedura; - indicare le tempistiche – verosimilmente prefigurabili – di esecuzione del Piano-Proposta (...)”; 8) occorre che CIRAP 2000 S.R.L. in persona del l.r.p.t. precisi/integri nei detti termini e ciò in relazione altresì al fatto che l’individuazione del nominativo di eventuali Commissari Giudiziali e/o di eventuali Commissari Liquidatori o Liquidatori Giudiziali che dir si voglia sono atti di competenza degli organi della procedura ivi compreso eventualmente l’intestato Ufficio per legge anche ex artt. 44/114 CCII con conseguenti correlati oneri e con ogni ulteriore eventuale conseguenza di rito nonché in relazione altresì al fatto che analogamente l’individuazione del nominativo di eventuali stimatori e/o eventuali atti/attività tutti correlati ivi comprese le eventuali regole della competitività per gli atti/le eventuali attività di eventuale liquidazione in generale dei beni staggiti/di eventuali beni staggiti sono atti di competenza degli organi della procedura ivi compreso eventualmente l’intestato Ufficio per legge anche ex art. 114 CCII con conseguenti correlati oneri e con ogni ulteriore eventuale conseguenza di rito; -resta fermo ogni altro eventuale provvedimento di legge all’esito di quanto precede ovvero, in caso di eventuale mancanza di riscontro da parte di CIRAP 2000 S.R.L. in persona del l.r.p.t. nel termine individuato, alla scadenza del ridetto termine di quindici giorni assegnato alla stessa di cui sopra. Manda alla Cancelleria per tutto quanto di competenza (...)” (per completezza, con provvedimento del Giudice relatore ed estensore indicato in epigrafe n.q. del 23.04.2024 e/o atti e provvedimenti



correlati approvati/condivisi anch'essi per quanto di ragione si è indi aggiornata la trattazione in senso ampio dei detti ricorsi per liquidazione giudiziale ex artt. 37 ss. CCII depositati a carico di CIRAP 2000 S.R.L. in persona del l.r.p.t. il 27.12.2023 da Poneco s.r.l. in persona del l.r.p.t ed il 05.02.2024 da Marta Marcucci ed il 01.03.2024 da D'Angelo Luisa, Del Monte Caterina, Galafate Sharon, Lampasi Francesco, Palma Olinda, Rinaldo Giovanni, Soffiati Paolo, Spitaletta Filomena, Zanuto Marco, Arditi Mara e Di Legge Eleonora ed il 09.07.2024 da Ettore Silvio e tutto ciò anche al fine di assicurare il coordinamento di legge tra le procedure in questione – cfr., tra le altre e *mutatis mutandis*: Cass., SS. UU., n.9935/2015 e Cass., SS. UU., n. 9936/2015);

vista la nota del 07.05.2024 di CIRAP 2000 S.R.L. in persona del l.r.p.t. con cui la stessa ha depositato le integrazioni/i chiarimenti al piano ed alla proposta di concordato (di tipo cd. “liquidatorio”) con annessa la relativa documentazione giustificativa anche ex artt. 84 comma 4 e 88 ss. CCII richiesti con il detto provvedimento collegiale anche ex art. 47 comma 4 CCII del 19-22.04.2024 ed ha chiesto così disporsi la propria ammissione alla procedura suddetta e la sua apertura con adozione delle ulteriori determinazioni di rito anche ex art. 47 CCII (cfr., sempre circa l'invocata ammissione alla procedura suddetta e sua apertura con adozione delle ulteriori determinazioni di rito anche ex art. 47 CCII, altresì le note ex art. 127 ter c.p.c. nei limiti della compatibilità di CIRAP 2000 S.R.L. in persona del l.r.p.t. del 05.07.2024 per quanto qui di ragione; si ricordi che *“Il termine di quindici giorni che, ai sensi dell'art. 162, legge fallimentare, il tribunale può concedere al debitore «per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti», non è previsto a pena di decadenza, per cui può essere prolungato o reiterato, specie quando ciò sia giustificato dall'esigenza di assicurare il contraddittorio su questioni rilevate d'ufficio dal tribunale o sollevate dalle parti intervenute”* – cfr., tra le altre e sia pure sotto il vigore della cd. “Legge Fallimentare” ma con enunciazione di più generali principi di diritto anche in relazione al dettato dell'art. 47 comma 4 CCII: Trib. Roma, 20.04.2010; cfr. altresì, tra le altre e più in generale, *mutatis mutandis*: Trib. Salerno, 09.11.2010);

visto il provvedimento del 08.05.2024 del Giudice relatore ed estensore indicato in epigrafe n.q. con cui detta nota del 07.05.2024 di CIRAP 2000 S.R.L. in persona del l.r.p.t. è stata rimessa al Commissario Giudiziale per il proprio parere di legge anche ex art. 47 commi 1 e/o 4 CCII (si veda, per completezza, anche il provvedimento del 08.07.2024 del Giudice relatore ed estensore indicato in epigrafe n.q. approvato/condiviso anch'esso per quanto di ragione, con cui dette note del 05.07.2024 di CIRAP 2000 S.R.L. in persona del l.r.p.t. sono state rimesse anch'esse al Commissario Giudiziale per il proprio parere di legge anche ex art. 47 commi 1 e/o 4 CCII);

visto il parere conclusivo (favorevole a detta data) del Commissario Giudiziale prof. dott. Alberto Dello Strologo del 08.07.2024 anche ex art. 47 commi 1 e/o 4 CCII (parere del 08.07.2024 con cui lo stesso conclude ed ha concluso testualmente nel senso che *“(…) In esito alle analisi condotte (…)*



lo scrivente, valutate le integrazioni rese dalla Società in ordine agli aspetti segnalati dal sottoscritto nel parere ex art. 47 CCII del 19 aprile 2024, esprime parere favorevole in ordine alla ammissibilità della Proposta e alla fattibilità del Piano così come allo stato formulati. Resta, ovviamente, inteso che: - occorre attentamente verificare se e in che misura l'attivazione delle coobbligazioni e l'eventuale iscrizione ipotecaria sull'immobile della Amos Immobiliare S.r.l., da parte dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione, impattino sulla Proposta e sul grado di soddisfazione dei creditori concordatari; - lo scrivente si riserva di formulare ogni ulteriore valutazione-considerazione in sede di elaborazione della relazione ex art. 105 CCII, ferma ogni ulteriore valutazione-considerazione che dovesse emergere in itinere, anche alla luce degli sviluppi legati all'attivazione delle coobbligazioni e, soprattutto, alla iscrizione ipotecaria di cui si detto poc'anzi (...)" per i motivi ivi indicati, per completezza);

visto, indi, il provvedimento collegiale anche ex art. 47 commi 1 e 2 CCII del 12-15.07.2024 con cui - per quanto a detta data emergente dagli atti – si è dichiarata aperta la procedura di concordato preventivo di tipo cd. “liquidatorio” con cd. “transazione fiscale” di CIRAP 2000 S.R.L. in persona del l.r.p.t. (con sede in Latina Strada Statale 148 km. 72.700-frazione Borgo Isonzo - C.F./P. Iva: 02015800598) e ciò con nomina/conferma quale Giudice delegato per la procedura di concordato del dott. Marco Pietricola nonché con conferma quale Commissario Giudiziale del prof. dott. Alberto Dello Strologo nonché con fissazione della data iniziale del 21.10.2024 e della data finale del 25.10.2024 per l'espressione del voto da parte dei creditori nonché con adozione delle ulteriori disposizioni di rito ivi compresa la fissazione del termine perentorio di quindici giorni per il deposito a cura del debitore nella Cancelleria dell'intestato Tribunale della somma (ulteriore rispetto a quella di cui all'art. 44 comma 1 lett. d) CCII), di €26.000,00 (ventiseimila/00) pari circa al 20%/30% dell'importo per le spese presunte necessarie per l'intera procedura;

visto l'ulteriore separato provvedimento collegiale anche ex artt. 41 e 49 commi 2 e 3 CCII del 12-15.07.2024 con cui si è fissata, in prosieguo per la trattazione in senso ampio delle dette domande di liquidazione giudiziale a carico di CIRAP 2000 S.R.L. in persona del l.r.p.t. del 27.12.2023 di Poneco s.r.l. in persona del l.r.p.t. e del 05.02.2024 di Marta Marcucci e del 01.03.2024 di D'Angelo Luisa e Del Monte Caterina e Galafate Sharon e Lampasi Francesco e Palma Olinda e Rinaldo Giovanni e Soffiati Paolo e Spitaletta Filomena e Zanuto Marco e Arditì Mara e Di Legge Eleonora e del 09.07.2024 di Ettore Silvio, l'udienza in forma cd. “scritta” anche ex art. 127 ter c.p.c. nei limiti della compatibilità del 28.11.2024 alle ore 09.00 ss. (udienza così individuata anche in base alle attuali esigenze di ruolo complessive e/o in ragione delle attività espletande), con delega/conferma della delega all'audizione delle parti ed ad ogni accertamento ed adempimento anche istruttorio che si rendesse eventualmente necessario nonché alla trattazione più in generale nei limiti di legge e ad ogni effetto di legge in capo al Giudice relatore ed estensore indicato in



epigrafe, e tutto ciò anche al fine del coordinamento di rito tra le dette procedure concorsuali tutte (cfr., tra le altre e *mutatis mutandis*: Cass., SS. UU., n.9935/2015 e Cass., SS. UU., n. 9936/2015), salvo ogni altro eventuale provvedimento;

vista la nota del Commissario Giudiziale prof. dott. Dello Strologo del 21.08.2024 con cui lo stesso ha rappresentato l'omesso versamento nei termini di legge ad opera di CIRAP 2000 S.R.L. in persona del l.r.p.t. del fondo spese di €26.000,00 di cui al detto provvedimento collegiale anche ex art. 47 commi 1 e 2 CCII del 12-15.07.2024 (cfr. anche il provvedimento del Giudice relatore ed estensore indicato in epigrafe del 02.08.2024 qui anch'esso richiamato/condiviso per quanto di ragione) nonché con cui lo stesso ha riferito testualmente che *"(...) con comunicazione del 12 agosto 2024, la Società, per il tramite dei propri legali, avv. Tonino Centra e avv. Luigi Di Palma, ha precisato, in risposta alla comunicazione dello scrivente del 5 agosto 2024, (...) che in merito alla procedura in oggetto, riscontriamo la sua del 5 agosto scorso per evidenziare quanto segue: 1. Occorre premettere che l'intero piano proposto si fonda non solo sull'incremento dei soci (10% dell'attivo - € 67.581) ma anche sull'ulteriore apporto (di € 510.000,00) che avrebbe consentito di garantire la percentuale minima di soddisfazione dei creditori. Ebbene, atteso che la provvista necessaria a tale apporto sarebbe stata reperita attraverso la vendita dell'immobile di proprietà di Amos immobiliare s.r.l, (di cui i soci di Cirap 2000 S.r.l. detengono l'intera partecipazione) l'intervenuta iscrizione di ipoteca in favore dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, fa venir meno uno dei presupposti del piano medesimo. 2. La mancanza di risorse alternative, su cui i soci possano contare, impedisce la rimodulazione del piano proposto in guisa tale da soddisfare i requisiti di cui al comma dell'art. 84, comma 4, CCII. 3. Per i medesimi motivi, l'azienda non è stata (e non sarà) in grado di versare la somma di € 26.000,00 così come stabilita dalla predetta autorità giudiziaria (...)"*;

vista anche la relazione ex art. 105 comma 1 CCII del Commissario Giudiziale prof. dott. Dello Strologo del 06.09.2024 con cui questi ha rappresentato testualmente alle pagine 12 ss. che *"(...) 4. LE ATTUALI CRITICITA' DEL PIANO-PROPOSTA DI CONCORDATO In data 10 luglio 2024, l'Agenzia Entrate e Riscossione, come risulta dall'estratto di seguito riportato, ha iscritto ipoteca: (...) da coobbligazione sull'immobile della AMOS Immobiliare srl per i debiti ante scissione della Cirap 2000 in concordato preventivo (...)" (...)* Tale circostanza (...) priva la procedura delle risorse necessarie per adempiere alla proposta concordataria nei termini formulati dalla Società ed esposti in precedenza. CIRAP 2000 non ha presentato, allo stato, proposte alternative e con nota-comunicazione del 12 agosto 2024, a firma dei legali avv. Tonino Centra e avv. Luigi Di Palma, ha precisato che: *"(...) l'intero piano proposto si fonda non solo sull'incremento dei soci (10% dell'attivo - € 67.581) ma anche sull'ulteriore apporto (di € 510.000,00) che avrebbe consentito di garantire la percentuale minima di soddisfazione dei creditori. Ebbene, atteso che la*



provvista necessaria a tale apporto sarebbe stata reperita attraverso la vendita dell'immobile di proprietà di Amos immobiliare s.r.l, (di cui i soci di Cirap 2000 S.r.l. detengono l'intera partecipazione) l'intervenuta iscrizione di ipoteca in favore dell'Agenzia delle Entrate -Riscossione, fa venir meno uno dei presupposti del piano medesimo (...)" e che: "(...) La mancanza di risorse alternative, su cui i soci possano contare, impedisce la rimodulazione del piano proposto in guisa tale da soddisfare i requisiti di cui al comma dell'art. 84, comma 4, CCII (...)". Si evidenzia, inoltre, che la Società non ha provveduto, entro il termine del 30 luglio 2024, al versamento dell'importo di euro 26.000 previsto dal provvedimento del Tribunale di Latina del 12/15 luglio 2024. Su tale aspetto, con la predetta nota del 12 agosto 2024, la Società segnala che: "(...) l'azienda non è stata (e non sarà) in grado di versare la somma di €26.000,00 così come stabilito dalla predetta autorità giudiziaria (...)"

5. CONCLUSIONI Il sottoscritto ha esposto, nei paragrafi che precedono, gli elementi emersi dalle analisi condotte allo scopo di consentire ai creditori sociali una compiuta valutazione della proposta concordataria depositata dalla CIRAP 2000 in data 2 aprile 2024, ritenendo con ciò di aver adempiuto agli obblighi previsti dalla normativa vigente. Preme, comunque, rilevare che la predetta proposta risulta, allo stato, non percorribile, essendo venuta meno – in conseguenza della iscrizione ipotecaria di cui si è detto nel paragrafo 4. – la possibilità di attingere a Risorse Esterne nella misura di euro 510.000 mediante la cessione dell'immobile di Amos Immobiliare Srl. Allo stato, Cirap 2000 non ha proposto una modalità alternativa di reperimento di tali risorse (...)" (cfr. anche il provvedimento del Giudice relatore ed estensore indicato in epigrafe del 09.09.2024 in proposito qui anch'esso richiamato/condiviso per quanto di ragione, con cui si sono adottate le disposizioni di rito ivi compresa la comunicazione al Pubblico Ministero in sede circa la detta relazione ex art. 105 comma 1 CCII del Commissario Giudiziale prof. dott. Dello Strologo del 06.09.2024; per completezza, il Giudice relatore ed estensore indicato in epigrafe non è stato in servizio dal 05.08.2024 al 02.09.2024 giuste le cd. "Tabelle Feriali Anno 2024" dell'intestato Tribunale - cfr., in dettaglio, il decreto del Presidente del Tribunale Ordinario di Latina n. 51/2024 s.m.i);

visto il provvedimento collegiale del 18-19.09.2024 con cui, alla luce di tutto quanto precede, si è aperto il procedimento per l'eventuale revoca dell'ammissione al concordato preventivo in oggetto di CIRAP 2000 S.R.L. in persona del l.r.p.t. e per l'adozione delle eventuali ulteriori determinazioni di legge anche circa le dette domande di liquidazione giudiziale a carico di CIRAP 2000 S.R.L. in persona del l.r.p.t. del 27.12.2023 di Poneco s.r.l. in persona del l.r.p.t. e del 05.02.2024 di Marta Marcucci e del 01.03.2024 di D'Angelo Luisa e Del Monte Caterina e Galafate Sharon e Lampasi Francesco e Palma Olinda e Rinaldo Giovanni e Soffiati Paolo e Spitaletta Filomena e Zanuto Marco e Arditi Mara e Di Legge Eleonora e del 09.07.2024 di Ettore Silvio ex artt. 41 e/o 44 comma 2 e/o 47 comma 4 e/o 106 commi 1 e 2 CCII, il tutto con conseguente rinvio a nuova data



(nuova data destinata ad essere eventualmente stabilita dal Tribunale nel caso in cui l'ammissione al concordato preventivo di cui trattasi di CIRAP 2000 S.R.L. in persona del l.r.p.t. non fosse revocata anche ex artt. 41 e/o 44 e/o 47 e/o 106 commi 1 e 2 CCII) delle operazioni di voto dei creditori già fissate tra la data iniziale del 21.10.2024 e la data finale del 25.10.2024 come da detto provvedimento collegiale anche ex art. 47 commi 1 e 2 CCII del 12-15.07.2024 (rimettendo per l'effetto gli atti al Commissario Giudiziale prof. dott. Alberto Dello Strologo per le comunicazioni di rito ai creditori anche ex art. 106 commi 1 e 2 CCII e gli adempimenti tutti di rito di competenza) nonché con conseguente fissazione dell'udienza anche ex artt. 41 e/o 44 comma 2 e/o 47 comma 4 e/o 106 commi 1 e 2 CCII e 127 ter c.p.c. nei limiti della compatibilità del 22.10.2024 alle ore 09.00 ss. (udienza così individuata anche in base alle attuali esigenze di ruolo complessive e/o in ragione delle attività espletande) per la trattazione in senso ampio delle domande di liquidazione giudiziale a carico di CIRAP 2000 S.R.L. in persona del l.r.p.t. del 27.12.2023 di Poneco s.r.l. in persona del l.r.p.t. e del 05.02.2024 di Marta Marcucci e del 01.03.2024 di D'Angelo Luisa e Del Monte Caterina e Galafate Sharon e Lampasi Francesco e Palma Olinda e Rinaldo Giovanni e Soffiati Paolo e Spitaletta Filomena e Zanuto Marco e Arditi Mara e Di Legge Eleonora e del 09.07.2024 di Ettore Silvio e dell'eventuale revoca dell'ammissione alla detta procedura di concordato preventivo di tipo cd. "liquidatorio" con cd. "transazione fiscale" di CIRAP 2000 S.R.L. in persona del l.r.p.t. e/o atti ed attività correlati e tanto con delega/conferma della delega all'audizione delle parti ed ad ogni accertamento ed adempimento anche istruttorio eventualmente necessario ed alla trattazione più in generale ad ogni effetto di legge in capo al Giudice relatore ed estensore indicato in epigrafe dott. Marco Pietricola e con assegnazione al Commissario Giudiziale prof. dott. Alberto Dello Strologo di termine sino al 04.10.2024 per il deposito di propria relazione particolareggiata circa l'eventuale sussistenza e permanenza all'attualità delle condizioni di ammissibilità e/o fattibilità del piano concordatario di CIRAP 2000 S.R.L. in persona del l.r.p.t. e con concessione alla proponente CIRAP 2000 S.R.L. in persona del l.r.p.t. oltre che ai creditori istanti per l'eventuale apertura della liquidazione giudiziale di CIRAP 2000 S.R.L. in persona del l.r.p.t. (ossia Poneco s.r.l. in persona del l.r.p.t., Marta Marcucci, D'Angelo Luisa, Del Monte Caterina, Galafate Sharon, Lampasi Francesco, Palma Olinda, Rinaldo Giovanni, Soffiati Paolo, Spitaletta Filomena, Zanuto Marco, Arditi Mara, Di Legge Eleonora e Ettore Silvio) di termine sino a cinque giorni prima della data della suindicata udienza del 22.10.2024 per il deposito di memorie difensive e documenti e con adozione delle ulteriori disposizioni di rito, salvo ogni altro eventuale provvedimento di legge; vista la prova della comunicazione al Pubblico Ministero in sede risultante eseguita a cura della Cancelleria il 10.10.2024 a seguito del detto provvedimento collegiale del 18-19.09.2024 anche ex artt. 41 e/o 44 comma 2 e/o 47 comma 4 e/o 106 commi 1 e 2 CCII e 127 ter c.p.c. nei limiti della compatibilità e ciò giusto anche il "Protocollo in materia di crisi d'impresa ed insolvenza tra il



Tribunale di Latina e la Procura della Repubblica di Latina” reso con nota M_DG.Tribunale di LATINA – prot. 04/05/2023.0000058.I.” per quanto di ragione;

viste anche le note depositate dalle parti/dai legittimati anche ex art. 127 ter c.p.c. nei limiti della compatibilità il 15.10.2024, il 17.10.2024, il 21.10.2024 ed il 22.10.2024 ivi compresa CIRAP 2000 S.R.L. in persona del l.r.p.t.;

vista la relazione particolareggiata del Commissario Giudiziale prof. dott. Dello Strologo del 04.10.2024 giusto il detto provvedimento collegiale del 18-19.09.2024 anche ex artt. 41 e/o 44 comma 2 e/o 47 comma 4 e/o 106 commi 1 e 2 CCII e 127 ter c.p.c. (con essa relazione del 04.10.2024 il Commissario Giudiziale prof. dott. Dello Strologo ha altresì rappresentato di aver notiziato i creditori circa il detto provvedimento collegiale del 18-19.09.2024 anche ex art. 106 commi 1 e 2 CCII, per completezza);

visto l’atto/verbale d’udienza a trattazione cd. “scritta” anche ex art. 127 ter c.p.c. del 22.10.2024;

viste le deduzioni, difese e richieste tutte delle parti;

visti gli atti ed esaminata la documentazione allegata/prodotta/acquisita anche ex artt. 40, 41 comma 6 e/o 42 CCII;

rilevato, ciò posto, che deve revocarsi l’ammissione di CIRAP 2000 S.R.L. in persona del l.r.p.t. alla procedura di concordato preventivo in oggetto e dichiararsi la sua inammissibilità ex artt. 7 e/o 44 comma 2 e/o 47 commi 1 lett. a) e 2 lett. d) e 4 e/o 106 commi 1 e 2 e 3 CCII, con ogni ulteriore conseguenza di legge; invero, come accennato, con ricorso ex art. 84, comma 4, CCII del 02.04.2024 ed atti successivi/correlati del 07.05.2024 e del 05.07.2024 la società CIRAP 2000 S.R.L. in persona del l.r.p.t. ha richiesto l’apertura della procedura di concordato preventivo (cd. “liquidatorio”) in oggetto ex art. 84 ss. CCII ed ha depositato contestualmente il piano e la proposta di concordato unitamente alla relativa documentazione giustificativa di rito ivi comprese le relazioni attestative ex artt. 87 comma 3 e 88 comma 2 CCII nonché ivi compresa la documentazione di cui all’art. 39 CCII ed ivi compresa la connessa cd. “transazione fiscale”; il piano di concordato preventivo di cui trattasi è strutturato quale piano/proposta di tipo cd. “liquidatorio” con cd. “transazione fiscale” secondo le forme e cadenze indicate e precisate in atti ossia in sintesi la provvista è destinata ad essere ricavata essenzialmente da un incremento di risorse apportate dai soci per il 10% dell’attivo e cioè €67.581,00 e dall’apporto di risorse per €510.000,00 da ottenere attraverso la vendita nelle forme di legge dell’immobile di proprietà della società Amos Immobiliare s.r.l. in persona del l.r.p.t. descritto in atti di cui i soci di CIRAP 2000 S.R.L. in persona del l.r.p.t. detengono l’intera partecipazione, mentre la soddisfazione dei creditori concorsuali sarebbe destinata ed è destinata ad avvenire come segue: 1) creditori prededucibili, soddisfatti nella misura del 100%; 2) creditori privilegiati: ■ Classe I: debiti verso dipendenti per salari-stipendi e TFR (privilegio ex art 2751-bis, n 1, c.c.) soddisfatti nella misura del 70%; ■ Classe



I-bis: debiti verso consulenti della procedura per la parte degradata (25% - privilegio ex art 2751-bis, n. 2, c.c.) soddisfatti nella misura del 60%; ■ Classe II: debiti verso agenti di commercio (privilegio ex art 2751-bis, n. 3, c.c.) soddisfatti nella misura del 30%; ■ Classe III: istituti tributari e previdenziali (privilegio ex art 2752, c.c.) soddisfatti nella misura del 23%; 3) creditori privilegiati degradati a chirografari: ■ Classe IV: creditori privilegiati appartenenti alla Classe I, degradati a chirografari, soddisfatti nella misura del 20%; ■ Classe V: creditori privilegiati appartenenti alla Classe II, degradati a chirografari, soddisfatti nella misura del 20%; ■ Classe VI: creditori privilegiati appartenenti alla Classe III, degradati a chirografari, soddisfatti nella misura del 20%; 4) creditori chirografari per natura: ■ Classe VII: fornitori, istituti bancari e finanziari e altri creditori, soddisfatti nella misura del 20%; a fronte di tutto ciò, dalla relazione ex art. 105 comma 1 CCII del Commissario Giudiziale prof. dott. Alberto Dello Strologo del 06.09.2024 emerge testualmente alle pagine 12 ss. che *“(...) In data 10 luglio 2024, l’Agenzia Entrate e Riscossione, come risulta dall’estratto di seguito riportato, ha iscritto ipoteca: “(...) da coobbligazione sull’immobile della AMOS Immobiliare srl per i debiti ante scissione della Cirap 2000 in concordato preventivo (...)” (...). Tale circostanza (...) priva la procedura delle risorse necessarie per adempiere alla proposta concordataria nei termini formulati dalla Società ed esposti in precedenza. CIRAP 2000 non ha presentato, allo stato, proposte alternative e con nota-comunicazione del 12 agosto 2024, a firma dei legali avv. Tonino Centra e avv. Luigi Di Palma, ha precisato che: “(...) l’intero piano proposto si fonda non solo sull’incremento dei soci (10% dell’attivo - € 67.581) ma anche sull’ulteriore apporto (di € 510.000,00) che avrebbe consentito di garantire la percentuale minima di soddisfazione dei creditori. Ebbene, atteso che la provvista necessaria a tale apporto sarebbe stata reperita attraverso la vendita dell’immobile di proprietà di Amos immobiliare s.r.l. (di cui i soci di Cirap 2000 S.r.l. detengono l’intera partecipazione) l’intervenuta iscrizione di ipoteca in favore dell’Agenzia delle Entrate -Riscossione, fa venir meno uno dei presupposti del piano medesimo (...)” e che: “(...) La mancanza di risorse alternative, su cui i soci possano contare, impedisce la rimodulazione del piano proposto in guisa tale da soddisfare i requisiti di cui al comma dell’art. 84, comma 4, CCII (...)”.* Si evidenzia, inoltre, che la Società non ha provveduto, entro il termine del 30 luglio 2024, al versamento dell’importo di euro 26.000 previsto dal provvedimento del Tribunale di Latina del 12/15 luglio 2024. Su tale aspetto, con la predetta nota del 12 agosto 2024, la Società segnala che: *“(...) l’azienda non è stata (e non sarà) in grado di versare la somma di €26.000,00 così come stabilito dalla predetta autorità giudiziaria (...)”*; siffatte circostanze risultano emergere anche dalla missiva PEC (posta elettronica certificata) dei legali di CIRAP 2000 S.R.L. in persona del l.r.p.t. del 12.08.2024 allegata alla detta relazione ex art. 105 comma 1 CCII del Commissario Giudiziale prof. dott. Dello Strologo del 06.09.2024-allegato n. 07, missiva del 12.08.2024 del seguente testuale tenore ossia *“(...) 1. Occorre premettere che l’intero piano*



proposto si fonda non solo sull'incremento dei soci (10% dell'attivo - € 67.581) ma anche sull'ulteriore apporto (di € 510.000,00) che avrebbe consentito di garantire la percentuale minima di soddisfazione dei creditori. Ebbene, atteso che la provvista necessaria a tale apporto sarebbe stata reperita attraverso la vendita dell'immobile di proprietà di Amos immobiliare s.r.l. (di cui i soci di Cirap 2000 S.r.l. detengono l'intera partecipazione) l'intervenuta iscrizione di ipoteca in favore dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, fa venir meno uno dei presupposti del piano medesimo. 2. La mancanza di risorse alternative, su cui i soci possano contare, impedisce la rimodulazione del piano proposto in guisa tale da soddisfare i requisiti di cui al comma dell'art.84, comma 4, CCII. 3. Per i medesimi motivi, l'azienda non è stata (e non sarà) in grado di versare la somma di € 26.000,00 così come stabilita dalla predetta autorità giudiziaria (...)"; ulteriormente, non risultano allo stato avanzate eventuali ulteriori soluzioni alternative di soluzione della crisi d'impresa e dell'insolvenza da parte di CIRAP 2000 S.R.L. in persona del l.r.p.t. pur a fronte di tutto quanto precede ed anzi da un lato CIRAP 2000 S.R.L. in persona del l.r.p.t. con detta PEC del 12.08.2024 risulta aver espressamente escluso fra l'altro la possibilità di apportare eventuali integrazioni e/o modifiche da parte propria al piano di concordato in oggetto per mancanza di altre risorse in sostanza e dall'altro lato il Commissario Giudiziale prof. dott. Dello Strologo con la propria relazione particolareggiata del 04.10.2024 giusto il detto provvedimento collegiale del 18-19.09.2024 anche ex artt. 41 e/o 44 comma 2 e/o 47 comma 4 e/o 106 commi 1 e 2 CCII risulta aver da ultimo testualmente esposto che "(...) *In pari data (12 agosto 2024) lo scrivente, in risposta alla comunicazione della Società di cui supra, ha precisato, ai legali della Società, quanto segue: "[...] in ordine alla rappresentata impossibilità: i) di rimodulare il piano di concordato a seguito del venir dei relativi presupposti per effetto della iscrizione ipotecaria in oggetto, e ii) di provvedere al versamento dell'importo di euro 26.000 in ossequio al richiamato provvedimento dell'Autorità Giudiziaria. Segnalo, al riguardo, che di tali precisazioni avrò cura di rendere edotto, per il seguito di competenza, il Tribunale di Latina [...]" (...).* Con comunicazione dell'8 luglio 2024, la Direzione Provinciale di Latina ha rappresentato allo scrivente che: "[...] ha chiesto all'Agenzia Entrate Riscossione di attivare le coobbligazioni dei debiti erariali ante scissione (2021) della CIRAP 2000 a carico della beneficiaria AMOS IMMOBILIARE oltre che a procedere all'iscrizione di ipoteca sull'immobile confluito nella AMOS sempre a seguito della scissione. Di seguito la corrispondenza con l'Agente della Riscossione dell'avvenuta attivazione delle coobbligazioni [...]". Sul punto, si evidenzia quanto segue: - con segnalazione del 20 aprile (ex art. 19, comma 4, del decreto legislativo del 13 aprile 1999, n. 112, del 20 aprile 2024), l'Agenzia delle Entrate (Direzione Provinciale di Latina) ha richiesto all'Agente della Riscossione di: "[...] attivare quanto prima la coobbligazione non da ruolo per tutti i carichi ante scissione del 09.09.2021 ed anche per quelli in via di formazione (società beneficiaria AMOS IMMOBILIARE SRL



03165980602 come da allegato Atto di scissione) [...]” - con mail del 25 giugno 2024, un referente dell’Agente della Riscossione ha comunicato, al Capo Area dell’Agenzia delle Entrate (Direzione Provinciale di Latina) che: “[...] le cartelle segnalate nell’allegata richiesta art 19 sono state tutte coobbligate alla beneficiaria AMOS IMMOBILIARE cf 03165980602 ad eccezione della cartella n. 05720240012178087 000 per la quale probabilmente non risultava pervenuta la conferma dell’avvenuta notifica alla scissa CIRAP cf 02015800598 e pertanto non risultava scaduta. Provvederò a richiedere subito la notifica secondo le disposizioni del Dir Regionale e ti darò conferma all’esito. Dato che la DP di Latina ci chiedeva l’iscrizione ipotecaria sui beni trasferiti alla AMOS IMMOBILIARE a seguito della scissione avevo in scadenza per oggi la richiesta della stessa in quanto risulta CPI notificata positivamente il 23/05/2024 [...]”. Come segnalato infra, con mail del 30 luglio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato allo scrivente che l’Ente della Riscossione ha iscritto ipoteca: “[...] da coobbligazione sull’immobile della AMOS Immobiliare srl per i debiti ante scissione della Cirap 2000 in concordato preventivo [...]” (...) Alla luce di quanto precede, risulta, pertanto: - l’attivazione della coobbligazione sul debito derivante da n. 19 cartelle esattoriali notificate alla Società; - l’iscrizione ipotecaria, a vantaggio dell’Amministrazione Finanziaria, sull’immobile riveniente dalla scissione della Amos Immobiliare S.r.l., la cui cessione, giova ribadirlo, è funzionale al reperimento delle risorse necessarie a far fronte al fabbisogno concordatario. Tale circostanza, come (già) segnalato nel parere (anche) ex art. 47 CCII, depositato in data 8 luglio 2024, priva la procedura delle risorse necessarie per adempiere alla proposta concordataria nei termini formulati dalla Società ed esposti in precedenza. Inoltre, CIRAP 2000 non ha presentato, allo stato, proposte alternative e con nota-comunicazione del 12 agosto 2024 (Allegato n.1), a firma dei propri legali, Avv. Tonino Centra e Avv. Luigi Di Palma, ha precisato, in particolare, che: “[...] l’intero piano proposto si fonda non solo sull’incremento dei soci (10% dell’attivo - € 67.581) ma anche sull’ulteriore apporto (di € 510.000,00) che avrebbe consentito di garantire la percentuale minima di soddisfazione dei creditori. Ebbene, atteso che la provvista necessaria a tale apporto sarebbe stata reperita attraverso la vendita dell’immobile di proprietà di Amos immobiliare s.r.l, (di cui i soci di Cirap 2000 S.r.l. detengono l’intera partecipazione) l’intervenuta iscrizione di ipoteca in favore dell’Agenzia delle Entrate -Riscossione, fa venir meno uno dei presupposti del piano medesimo [...]” e che: “[...] la mancanza di risorse alternative, su cui i soci possano contare, impedisce la rimodulazione del piano proposto in guisa tale da soddisfare i requisiti di cui al comma dell’art. 84, comma 4, CCII [...]” (...) Ciò posto, si rileva che il piano concordatario della Società risulta, allo stato, non percorribile, considerato che: a) è venuta meno – in conseguenza della iscrizione ipotecaria in favore dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione sull’immobile di Amos Immobiliare S.r.l. – la possibilità di mettere a disposizione dei creditori sociali le Risorse Esterne necessarie all’adempimento del Piano e della Proposta



concordataria così come attualmente formulati; b) è stata la medesima Società, con la citata nota-comunicazione del 12 agosto 2024, ad aver informato il sottoscritto che la: “[...] mancanza di risorse alternative, su cui i soci possano contare, impedisce la rimodulazione del piano proposto in guisa tale da soddisfare i requisiti di cui al comma dell’art. 84, comma 4, CCII [...]” (...); c) ad oggi, non sono pervenute, dalla Società, nuove comunicazioni e/o proposte alternative finalizzate a risanare le criticità che insistono, allo stato, sul piano concordatario di CIRAP 2000 e di cui si è detto in precedenza. È appena il caso di rammentare, infine, che la Società non ha provveduto, entro il termine del 30 luglio 2024, al versamento dell’importo ex art. 47, c. 2, lett. d), di euro 26.000, previsto dal provvedimento del Tribunale di Latina del 12 luglio 2024. Su tale aspetto, con la predetta nota del 12 agosto 2024, la Società ha precisato che: “[...] l’azienda non è stata (e non sarà) in grado di versare la somma di € 26.000,00 così come stabilita dalla predetta autorità giudiziaria [...]” (...); per tutti gli esposti motivi in fatto ed in diritto deve dunque concludersi per la revoca dell’ammissione di CIRAP 2000 S.R.L. in persona del l.r.p.t. alla procedura di concordato preventivo in oggetto e per la conseguente declaratoria di inammissibilità della sua proposta concordataria ex artt. 7 e/o 44 comma 2 e/o 47 commi 1 lett. a) e 2 lett. d) e 4 e/o 106 commi 1 e 2 e 3 CCII con ogni ulteriore conseguenza di legge, assorbito per tal fatta ogni altro profilo ed aspetto (cfr., tra le altre ed argomentando anche *a contrario* rispetto al caso di specie per quanto di ragione e per quanto detto, *mutatis mutandis*: Trib. Lucca, 03.10.2023); quanto alle misure protettive concesse con i ricordati provvedimenti anche collegiali ex artt. 54/55 CCII del 02-04.02.2024 e del 07-24.06.2024, esse risultano essere pervenute a naturale scadenza (in assenza di eventuali rituali istanze di loro proroga anche ex comma 4 dell’art. 55 CCII, per completezza) ed in ogni caso sono destinate a perdere efficacia di per sé con l’adozione della presente pronuncia giusto anche il dettato dell’art. 55 comma 3 CCII, per completezza;

ritenuto, poi e tutto ciò posto, che sussistono tutti i presupposti per la dichiarazione di liquidazione giudiziale di CIRAP 2000 S.R.L. in persona del l.r.p.t. ex combinato disposto degli artt. 7 e/o 41 e/o 44 comma 2 e/o 47 commi 1 lett. a) e 2 lett. d) e 4 e/o 49 commi 1 e 2 e/o 106 commi 1 e 2 e 3 CCII (cfr., in relazione a fattispecie simili alla presente e tra le altre, di recente: Trib. Lucca, 03.10.2023 già citata e Trib. Venezia, 12.09.2022 e Trib. Bergamo, 03.08.2022; per completezza, la presente decisione viene assunta unitariamente in forma di sentenza collegiale ex combinato disposto degli artt. 7 e/o 41 e/o 44 comma 2 e/o 47 commi 1 lett. a) e 2 lett. d) e 4 e/o 49 commi 1 e 2 e/o 106 commi 1 e 2 e 3 CCII a definizione delle procedure tutte in oggetto e ciò attesi anche i vigenti principi di diritto in tema di cd. “procedimento unitario” ex artt. 26 ss. CCII ed in tema di forma delle decisioni afferenti la liquidazione giudiziale quale procedura (tendenzialmente) assorbente ex art. 49 commi 1 e 2 CCII in caso di eventuale domanda alternativa del debitore di soluzione della crisi inammissibile ex artt. 44, 47 e/o 106 CCII ovvero in tema di regime delle impugnazioni di consimili decisioni (anche eventualmente



l'inammissibilità, un tempo viceversa non reclamabile in sé ex art. 162 comma 2 della cd. “Legge Fallimentare”) ex artt. 47 commi 4 e 5 e 51 ss. CCII - cfr., tra le altre e per quanto di ragione anche sul punto, *mutatis mutandis*: Trib. Lucca, 03.10.2023 già citata; cfr. inoltre, in tema di consecuzione da procedure concorsuali cd. “minori” e fallimento e dunque sia pure sotto il vigore della cd. “Legge Fallimentare” ma con enunciazione di più generali principi di diritto anche in rapporto al dettato dell’art. 7 CCII, *mutatis mutandis* come detto: Cass., SS.UU., n.9935/2015 e Cass., SS. UU., n.9936/2015) in quanto:

- A) questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi degli artt. 27, commi 2 e 3, e 28 CCII, trovandosi il centro degli interessi principali dell’impresa CIRAP 2000 S.R.L. in persona del l.r.p.t. in Latina in Strada Statale 148 km. 72.700-frazione Borgo Isonzo da oltre un anno (cfr. anche la visura della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Frosinone-Latina di CIRAP 2000 S.R.L. in persona del l.r.p.t. del 22.07.2024 acquisita agli atti come per legge nel corso dell’istruttoria di rito ex art. 42 CCII, in atti);
- B) il resistente/debitore CIRAP 2000 S.R.L. in persona del l.r.p.t. è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa anche sul punto ex combinato disposto degli artt. 7 e/o 41 e/o 44 comma 2 e/o 47 commi 1 lett. a) e 2 lett. d) e 4 e/o 49 commi 1 e 2 e/o 106 commi 1 e 2 e 3 CCII, al pari degli altri interessati/legittimati (cfr., in dettaglio, anche il provvedimento collegiale del 18-19.09.2024 ex artt. 41 e/o 44 comma 2 e/o 47 comma 4 e/o 106 commi 1 e 2 CCII e le note delle parti/dei legittimati ivi compresa CIRAP 2000 S.R.L. in persona del l.r.p.t. anche ex art. 127 ter c.p.c. nei limiti della compatibilità del 15.10.2024, 17.10.2024, 21.10.2024 e 22.10.2024 anche sul punto) nonché in ciò apprezzati anche il cd. “principio di raggiungimento dello scopo dell’atto” e la circostanza che *“La declaratoria di fallimento, qualora faccia seguito alla pronuncia di inammissibilità di una proposta di concordato preventivo depositata pendente un ricorso prefallimentare ad essa riunito e successivamente notificato, non richiede ulteriori adempimenti procedurali, ivi compresa la preventiva audizione del debitore, inquadrandosi in una procedura unitaria, nella quale quest'ultimo ha già formalizzato il rapporto processuale innanzi al tribunale ed il cui eventuale sbocco nella dichiarazione di fallimento gli è noto fin dal momento della presentazione della domanda concordataria, sicché lo stesso, per effetto di quella riunione, è posto nelle condizioni di predisporre i mezzi di difesa più adeguati sia in ordine all'ammissibilità della proposta, che per contrastare la richiesta di fallimento”* (cfr. *mutatis mutandis*, tra le altre e sia pure sotto il vigore della cd. “Legge Fallimentare” ma con enunciazione di più generali principi di diritto: Cass., 25587/2015 secondo cui – più in dettaglio ed in motivazione - *“(…) Questa Corte ha infatti affermato che il subprocedimento volto alla pronuncia del fallimento, che faccia seguito alla dichiarazione d'inammissibilità della proposta di concordato preventivo,*



s'inquadra in una procedura unitaria, caratterizzata dall'intervenuta formalizzazione del rapporto processuale dinanzi al tribunale, il cui eventuale sbocco nella dichiarazione di fallimento, dovendo essere noto al debitore fin dal momento della proposizione della domanda di concordato, non richiede ulteriori adempimenti procedurali, ivi compresa l'audizione del debitore, non prescritta dall'art. 162 della legge fall., neppure nel testo modificato dal d.lgs. n. 169 del 2007 (cfr. Cass., Sez. I, 6 maggio 2014, n. 9730). Tale principio, enunciato in riferimento all'ipotesi in cui la dichiarazione di fallimento abbia avuto luogo su istanza del Pubblico Ministero a seguito della trasmissione degli atti disposta con il decreto dichiarativo dell'inammissibilità del concordato, trova applicazione a fortiori nel caso in esame (...). Nessun rilievo può assumere, a (alfine, la circostanza che la trattazione dell'istanza di fallimento sia rimasta di fatto sospesa, a causa della concentrazione del dibattito processuale sull'ammissibilità della proposta di concordato, dovendosi escludere che il mancato svolgimento di un'apposita istruttoria prefallimentare abbia impedito alla debitrice l'apprestamento dei mezzi difensivi più idonei a contrastare l'iniziativa della creditrice: significativa appare, al riguardo, l'ammissione della stessa ricorrente, secondo cui lo svolgimento della procedura è stato contrassegnato da reiterati rinvii, accompagnati dalla fissazione di termini per il deposito di memorie difensive, la cui assegnazione avrebbe consentito alla debitrice l'esercizio delle più ampie facoltà difensive, anche nei confronti dell'istanza di fallimento (...)"; cfr., ad ogni modo, la PEC (posta elettronica certificata) di Cancelleria del 11.01.2024 circa il provvedimento anche ex artt. 40 e/o 41 CCII del 10.01.2024, per completezza);

- C) gli attori/ricorrenti per liquidazione giudiziale hanno dimostrato la propria rispettiva legittimazione (cfr. in dettaglio, gli allegati nn. da 01 a 06 e nn. 12 e 13 del ricorso telematico del 27.12.2023 per quanto concerne Poneco s.r.l. in persona del l.r.p.t. e gli allegati nn. 01 e 02 del ricorso telematico del 05.02.2024 di Marta Marcucci e gli allegati nn. da 02 a 25 del ricorso telematico del 01.03.2024 di D'Angelo Luisa ed altri nonché soprattutto gli allegati nn. da 01 a 04 ivi compreso il decreto ingiuntivo n. 287/2024 R.G.-Trib. Latina del 26.02.2024 (titolo giudiziale) di cui al ricorso telematico del 09.07.2024 di Ettore Silvio; si ricordi che la legittimazione a proporre ricorso per liquidazione giudiziale ex artt. 37 ss. CCII non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale – cfr. fra le altre, sia pure sotto il vigore della cd. “Legge Fallimentare” ma con enunciazione di più generali principi di diritto anche in rapporto al dettato dell’art. 37 CCII: Cass., SS.UU., n. 1521/2013 e Cass., n.11421/2014);
- D) la domanda appare procedibile ex art. 10 del D.L. n. 23/2020 convertito in L. n. 40/2020 s.m.i. in tema di Covid 19, per completezza;



- E) CIRAP 2000 S.R.L. in persona del l.r.p.t. è soggetta alle disposizioni sui procedimenti concorsuali ai sensi dell'art. 121 CCII in rapporto ai requisiti indicati agli artt. 2, comma 1, lettera d), e 121 CCII (cfr., in dettaglio, anche i bilanci d'esercizio/documenti contabili di CIRAP 2000 S.R.L. in persona del l.r.p.t. acquisiti nel corso dell'istruttoria di legge presso il Registro delle Imprese anche ex art. 42 CCII il 22.07.2024 e già prodotti dalla stessa CIRAP 2000 S.R.L. in persona del l.r.p.t. il 02.04.2024);
- F) l'imprenditore CIRAP 2000 S.R.L. in persona del l.r.p.t. si trova in stato di insolvenza ai sensi degli artt. 2, comma 1, lett. b), e 121 CCII (superfluo dunque, alla luce del complesso degli elementi e documenti in atti, ogni altro eventuale accertamento/atto istruttorio – cfr. anche il cd. “principio di economia processuale”), come risulta dai seguenti elementi (per certi versi pacifici anche ex art. 115 c.p.c. nei limiti della compatibilità):
- esistenza di debiti gravanti sull'impresa per complessivi €1.192.000,00 circa quali debiti tributari/fiscali e/o debiti contributivi/previdenziali (cfr. la certificazione Agenzia delle Entrate del 05.09.2024 e la certificazione INPS-Istituto Nazionale della Previdenza Sociale del 17.07.2024 acquisite nel corso dell'istruttoria come per legge anche ex art. 42 CCII, in atti);
 - più in generale, esistenza di debiti gravanti sull'impresa CIRAP 2000 S.R.L. in persona del l.r.p.t. per complessivi €3.200.000,00 circa (cfr., in dettaglio, anche l'elenco dei creditori allegato al piano di concordato preventivo ed atti correlati depositato da CIRAP 2000 S.R.L. in persona del l.r.p.t. ex artt. 37 ss. e 84 ss. CCII il 02.04.2024) e tutto ciò peraltro a fronte di attivo/flussi attivi ridotti ed in progressiva/drastrica riduzione (cfr. anche i dati di bilancio al 31.12.2022 di CIRAP 2000 S.R.L. in persona del l.r.p.t. da cui emerge l'esistenza in capo alla stessa di disponibilità liquide per (soli) €41.000,00 circa su un attivo patrimoniale totale di circa €2.700.000,00 (diminuito di €1.000.000,00 circa rispetto all'esercizio precedente) e di ricavi delle vendite e delle prestazioni per €2.700.000,00 circa (diminuiti rispetto all'esercizio precedente) con una perdita d'esercizio di €369.000,00 circa (con apprezzabile peggioramento rispetto agli esercizi precedenti)); nel complesso, l'intera situazione economico/patrimoniale/finanziaria dell'impresa CIRAP 2000 S.R.L. in persona del l.r.p.t. appare essere in significativo e/o progressivo peggioramento ed essere sensibilmente e/o apprezzabilmente peggiorata nel corso degli anni (cfr. anche le deduzioni della parte CIRAP 2000 S.R.L. in persona del l.r.p.t. di cui al piano e proposta concordatari ex artt. 37 ss. e 84 ss. CCII depositati in telematico il 02.04.2024 con allegati);
 - assenza di beni immobili in capo alla società debitrice CIRAP 2000 S.R.L. in persona del l.r.p.t. e/o operazioni di iscrizione di ipoteca per debiti tributari/fiscali sui beni immobili nella disponibilità di CIRAP 2000 S.R.L. in persona del l.r.p.t. e/o simili e ciò pur a fronte dei detti



debiti complessivi (cfr., in dettaglio, anche la detta certificazione Agenzia delle Entrate del 05.09.2024 acquisita nel corso dell'istruttoria come per legge e la relazione del Commissario Giudiziale prof. dott. Alberto Dello Strologo del 04.10.2024 giusto il provvedimento collegiale del 18-19.09.2024 anche ex artt. 41 e/o 44 comma 2 e/o 47 comma 4 e/o 106 commi 1 e 2 CCII, in atti);

- esito negativo del pignoramento pur tentato dalla parte ricorrente/creditrice Marcucci Marta a carico di CIRAP 2000 S.R.L. in persona del l.r.p.t. (cfr. il verbale di pignoramento mobiliare negativo del 04.01.2024-Trib. Latina allegato al n. 02 del ricorso telematico del 05.02.2024 di Marcucci Marta);
- inadempimento rispetto agli accordi sindacali raggiunti con i creditori/attori (lavoratori e, come tali, particolarmente sintomatici quali inadempimenti) Marcucci Marta, Ettore Silvio, D'Angelo Luisa ed altri (cfr., in dettaglio, gli allegati nn. 01 e 02 del ricorso telematico del 05.02.2024 di Marta Marcucci e gli allegati nn. da 02 a 25 del ricorso telematico del 01.03.2024 di D'Angelo Luisa ed altri e gli allegati nn. da 01 a 04 ivi compreso il decreto ingiuntivo n. 287/2024 R.G.-Trib. Latina del 26.02.2024 di cui al ricorso telematico del 09.07.2024 di Ettore Silvio);
- mancanza delle condizioni di fattibilità/sostenibilità anche economica circa la domanda di concordato preventivo ex artt. 37 ss. e 84 ss. CCII di CIRAP 2000 S.R.L. in persona del l.r.p.t. (cfr., in dettaglio, anche la detta relazione del Commissario Giudiziale incaricato prof. dott. Alberto Dello Strologo del 04.10.2024 giusto il provvedimento collegiale del 18-19.09.2024 anche ex artt. 41 e/o 44 comma 2 e/o 47 comma 4 e/o 106 commi 1 e 2 CCII, in atti);

ossia circostanze, tutte, che dimostrano, unitamente alle osservazioni e considerazioni svolte circa la domanda di concordato preventivo ex artt. 37 ss. e 84 ss. CCII di CIRAP 2000 S.R.L. in persona del l.r.p.t., come l'imprenditore suddetto non abbia più credito di terzi e/o mezzi finanziari propri adeguati per soddisfare regolarmente e/o con mezzi normali le proprie obbligazioni (si ricordi che *“Ai fini dell'accertamento dello stato d'insolvenza consistente nell'incapacità di adempiere regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni è irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o meno all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, così come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti”* - cfr. fra le altre, sia pure sotto il vigore della cd. “Legge Fallimentare” ma con enunciazione di più generali principi di diritto anche in rapporto al dettato degli artt. 2, comma 1, lett. b), e 121 CCII: Cass., n. 22444/2021; cfr. altresì, in tale prospettiva e tra le altre: Cass., n. 5856/2022 e Cass., SS. UU., n. 115/2001 – nonché che *“Ai fini della dichiarazione di fallimento, costituiscono indizi esteriori dell'insolvenza, gli elementi sintomatici che esprimono lo*



stato di impotenza funzionale e non transitoria dell'impresa a soddisfare le proprie obbligazioni, secondo una tipicità - desumibile dai dati dell'esperienza economica - rivelatrice dell'incapacità di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze dell'impresa medesima (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché dell'impossibilità di essa di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose compromissioni del patrimonio” – cfr.: Cass., n. 6978/2019 - e che “(...) Circa lo stato di insolvenza si osserva che esso prescinde dal numero di creditori, essendo ben possibile che un solo inadempimento assurga a tale indice di situazione oggettiva se, nel contesto dei vari elementi, questo possa ritenersi espressione (...) di irreversibile incapacità del debitore a fronteggiare con mezzi normali le proprie obbligazioni (Cfr. Cass. Civ. n° 9297/15). Tale situazione è configurabile anche in assenza di protesti, pignoramenti azioni di recupero dei crediti, i quali non costituiscono parametro esclusivo del giudizio sul dissesto (Cfr. Cass. Civ. n° 9856/06, 25961/11, 19027/13, 30209/17) (...)” – cfr., tra le altre: Corte App. Roma, decreto ex art. 22 della cd. “Legge Fallimentare” con cron. n. 5923/2021 del 13-21.07.2021-RG n. 50091/2021);

- G) l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente pari o superiore ad €30.000,00 come esposto e ciò in relazione al dettato dell'art. 49, comma 5, CCII (si ricordi che *“Per accertare il superamento della condizione ostativa alla dichiarazione di fallimento prevista dall'art. 15, comma 9, l.fall., non deve aversi riguardo al solo credito vantato dalla parte istante per la dichiarazione di fallimento, ma alla prova, comunque acquisita nel corso dell'istruttoria prefallimentare, dell'esistenza di una esposizione debitoria complessiva superiore ad euro trentamila”* – cfr. fra le altre, sia pure sotto il vigore della cd. “Legge Fallimentare” ma con enunciazione di più generali principi di diritto anche in rapporto al dettato del comma 5 dell'art. 49 CCII: Cass., n. 26926/2017);
- H) risulta rispettato il termine annuale di cui all'art. 33 CCII;
- I) non risultano agli atti eventuali rinunce alle domande di liquidazione giudiziale in oggetto ex art. 43 CCII;
- J) le procedure di regolazione della crisi d'impresa e dell'insolvenza di CIRAP 2000 S.R.L. in persona del l.r.p.t. alternative alla liquidazione giudiziale ed astrattamente rilevanti anche ai sensi e per gli effetti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 49 CCII oltre che ex art. 7 CCII per quanto di ragione risultano definite, come detto;

ritenuto, infine, che le spese di lite debbano essere integralmente compensate tra le parti attesa anche la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso scioltasi e palesatasi solo nel corso del processo e dell'istruttoria di rito ex art. 92 c.p.c. nei limiti della compatibilità, mentre in questa sede non vi è luogo a provvedere circa la posizione del Commissario Giudiziale incaricato prof.



dott. Alberto Dello Strologo (non risultano allo stato avanzate dallo stesso eventuali istanze di liquidazione del proprio compenso ex artt. 92 e 137 CCII, per completezza) il quale non risulta rivestire ad ogni modo la posizione di parte processuale in senso proprio in consimili procedimenti; visti anche gli artt. 737 ss. c.p.c. nei limiti della compatibilità; tutto ciò considerato;

P.Q.M.

1) revocata l'ammissione di CIRAP 2000 S.R.L. in persona del l.r.p.t. alla procedura di concordato preventivo della stessa di cui al provvedimento collegiale ex art. 47 commi 1 e 2 CCII del 12-15.07.2024, dichiara l'inammissibilità della proposta concordataria in oggetto ex artt. 7 e/o 44 comma 2 e/o 47 commi 1 lett. a) e 2 lett. d) e 4 e/o 106 commi 1 e 2 e 3 CCII con ogni ulteriore conseguenza di legge;

2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti processuali;

3) dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di

CIRAP 2000 S.R.L.

con sede in Latina in Strada Statale 148 km. 72.700-frazione Borgo Isonzo

C.F.-P. IVA: 02015800598

e per l'effetto

- a) nomina Giudice Delegato alla procedura di liquidazione giudiziale di CIRAP 2000 S.R.L. in persona del l.r.p.t. il Dott. Marco Pietricola;
- b) nomina Curatore della procedura di liquidazione giudiziale di CIRAP 2000 S.R.L. in persona del l.r.p.t. il prof. dott. Alberto Dello Strologo (giuste le previsioni di cui all'Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo di cui all'art. 356 CCII ed in ciò apprezzati anche il dettato degli artt. 125 e 358 CCII in rapporto all'art. 257 comma 1 CCII nei limiti della compatibilità nonché la nota Ministero della Giustizia prot. n.m_dg.DAG.03/04/2023.0074035.U del 03.04.2023 con oggetto "*Pubblicazione on line e consultazione dell'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e controllo nelle procedure di cui al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (articolo 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)*");
- c) ordina al debitore rispetto alla procedura di liquidazione giudiziale di CIRAP 2000 S.R.L. in persona del l.r.p.t. di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP ed IVA dei tre esercizi precedenti nonché l'elenco dei creditori corredato



- dall'indicazione del loro domicilio digitale ove non già eseguito a norma dell'art. 39 CCII, ove non già effettuato;
- d) ordina al Curatore della procedura di liquidazione giudiziale di CIRAP 2000 S.R.L. in persona del l.r.p.t., ai sensi dell'art. 195 CCII, di iniziare il procedimento di inventariazione nel più breve tempo possibile;
- e) fissa, sempre rispetto alla procedura di liquidazione giudiziale di CIRAP 2000 S.R.L. in persona del l.r.p.t., **l'udienza del 18.02.2025 alle ore 10.00 ss.** per l'esame dello stato passivo innanzi al Giudice Delegato presso il suo ufficio sito **presso i noti locali dell'intestato Tribunale Ordinario di Latina ubicati in Latina in Via F. Filzi n. 39,** avvertendo il debitore CIRAP 2000 S.R.L. in persona del l.r.p.t. che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203, comma 4, L.F.;
- f) assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore CIRAP 2000 S.R.L. in persona del l.r.p.t., il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza suddetta di esame dello stato passivo per la presentazione delle domande di insinuazione secondo le modalità di legge di cui all'art. 201 CCII, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine saranno considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII, sempre rispetto alla procedura di liquidazione giudiziale di CIRAP 2000 S.R.L. in persona del l.r.p.t.;
- g) autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c. e rispetto alla procedura di liquidazione giudiziale di CIRAP 2000 S.R.L. in persona del l.r.p.t.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori come per legge; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice CIRAP 2000 S.R.L. in persona del l.r.p.t., anche se estinti; 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice CIRAP 2000 S.R.L. in persona del l.r.p.t.;
- h) invita il Curatore della procedura di liquidazione giudiziale di CIRAP 2000 S.R.L. in persona del l.r.p.t. a procedere altresì e con sollecitudine agli adempimenti di cui all'art. 10 CCII;
- i) ordina anche ai sensi del comma 4 dell'art. 49 CCII, che la presente sentenza sia comunicata al debitore CIRAP 2000 S.R.L. in persona del l.r.p.t., al Pubblico Ministero ed ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale di CIRAP 2000 S.R.L. in persona del l.r.p.t. oltre che al Curatore della procedura di liquidazione giudiziale di CIRAP 2000 S.R.L. in persona del



l.r.p.t. e già Commissario Giudiziale prof. dott. Alberto Dello Strologo ed alle parti tutte nonché che essa sia trasmessa per estratto al competente Ufficio del Registro delle Imprese per l'iscrizione nei termini e con le forme di cui all'art. 45 CCII. Sempre rispetto alla procedura di liquidazione giudiziale di CIRAP 2000 S.R.L. in persona del l.r.p.t., qualora tra i beni compresi nella procedura non vi sia denaro, ordina che le spese relative agli atti da compiere dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale alla chiusura, e fino a che non saranno disponibili assegnamenti di spettanza della procedura medesima, vengano prenotate a debito oppure anticipate dall'Erario ai sensi dell'art. 146 del D.P.R. n.115/2002 s.m.i.

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza sia rispetto alla procedura di concordato preventivo ex artt. 37 ss. e 84 ss. CCII di CIRAP 2000 S.R.L. in persona del l.r.p.t. sia rispetto alla procedura per apertura della liquidazione giudiziale di CIRAP 2000 S.R.L. in persona del l.r.p.t. in oggetto e per gli adempimenti tutti di rito.

Latina, li 05/11/2024

Il Giudice Relatore/Estensore

(Dott. Marco Pietricola)

Il Presidente

(Dott. Pier Luigi De Cinti)

